



CONVENZIONE QUADRO TRA ENI S.P.A., L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO.

tra

Eni S.p.A., di seguito "Eni", con sede legale in Roma, P.le Enrico Mattei 1, in persona del Dott. Claudio Granata – Chief Services & Stakeholder Relations Officer – a quanto segue autorizzato,

e

L'Università degli Studi di Torino, di seguito "UNITO", rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Gianmaria Ajani, C.F. 80088230018, con sede in Verdi 8 - 10124 Torino, a quanto segue autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2015,

e

L'Azienda Ospedaliero - Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, di seguito "Azienda", con sede legale in Torino, Corso Bramante, 88/90 (codice fiscale e P. Iva 10771180014), rappresentata dal Direttore Generale Avv. Gian Paolo Zanetta, domiciliato per la carica e ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima Azienda,

Ciascuna di seguito indicata singolarmente anche come "Parte" e collettivamente indicate anche come "Parti".

PREMESSO

- che Eni, impresa integrata nell'energia ed impegnata nell'attività di ricerca, produzione, trasporto, trasformazione e commercializzazione di petrolio e gas naturale, impiega le sue risorse umane sia in Italia sia all'estero;
- che Eni considera obiettivo prioritario, nello svolgimento delle proprie attività, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e della incolumità pubblica;
- che Eni necessita di garantire, alle proprie unità organizzative competenti in materia sanitaria, un supporto tecnico scientifico di eccellenza a livello istituzionale, in grado di fornire loro assistenza tecnica nel governo delle problematiche sanitarie (p.es di tipo infettivo-epidemiologico, incluse quelle correlate ad atti di bioterrorismo) ed ogni altro evento rappresentante un rischio potenziale per la salute dei dipendenti e delle comunità circostanti gli insediamenti operativi;
- che in coerenza con la propria politica di sostenibilità, Eni supporta programmi di assistenza e cooperazione sanitaria nelle aree dove svolge le proprie attività operative, ed in particolare nei paesi in via di sviluppo, dove promuove e realizza progetti per la diagnosi e la terapia di malattie endemiche, per la realizzazione di laboratori di biologia e di sierologia per la diagnosi e la prevenzione e per il miglioramento dell'assistenza sanitaria materno-infantile nelle zone rurali, anche attraverso campagne di vaccinazione finalizzate a ridurre l'incidenza delle principali malattie infantili;
- che il gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Enrico Pira, operante presso il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell'Università degli Studi di Torino e presso l'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, già da tempo ha sviluppato metodologie di promozione didattica, ricerca e sorveglianza sanitaria nell'ambito

dell'igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché nelle politiche di promozione della salute e nella valutazione dell'impatto sanitario di insediamenti produttivi;

- che UNITO e l'Azienda hanno assunto una posizione di rilevanza nazionale ed internazionale in settori di interesse di Eni (p.es. medicina del lavoro, medicina legale, monitoraggio biologico e sorveglianza sanitaria degli esposti a sostanze cancerogene, tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro);
- che UNITO realizza in collaborazione con l'International Labour Office (ILO) International Training Centre (ITC) programmi di formazione a carattere internazionale, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, sui temi dell'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- che UNITO ha realizzato, in collaborazione con i Ministeri degli Affari Esteri d'Italia e Cina programmi di ricerca volti allo studio e alla terapia di patologie neurodegenerative da agenti tossici professionali;
- che gli strumenti e le competenze necessarie per attuare attività nell'ambito della Tossicologia ed Igiene Industriale, quali procedure di monitoraggio ambientale e biologico sono disponibili presso la S.C. Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro U diretta dal Prof. Enrico PIRA e la SSVD Tossicologia ed epidemiologia Industriale - Centro Prevenzione e Sicurezza diretta dal Prof. Canzio Romano, entrambe operanti presso l'Azienda. Le due strutture compongono la Sezione di Medicina del Lavoro del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche e operano in regime di convenzione con l'Azienda. Le competenze economiche derivanti dall'impiego del personale ospedaliero afferente alla S.C. Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro e alla SSVD Tossicologia ed epidemiologia Industriale - Centro Prevenzione e Sicurezza saranno riconosciute direttamente da UNITO all'Azienda;
- che l'esperienza di collaborazione scientifica in precedenza posta in essere tra le Parti è risultata particolarmente soddisfacente.

Tutto quanto sopra premesso, che è parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le Parti convengono quanto segue:

1. Oggetto

Con la presente Convenzione, le Parti, nel quadro delle rispettive competenze, con lo scopo di garantire un alto livello scientifico nell'attività di indirizzo, implementazione monitoraggio e controllo della Medicina del Lavoro nonché nella attività scientifica medico/specialistica, intendono impegnarsi mediante la sottoscrizione di successivi Accordi che ne stabiliscano modalità e termini, con l'intento di raggiungere gli obiettivi di cui alle premesse e concordano di operare nei principali ambiti specificati come di seguito:

- Medicina del Lavoro riguardo la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie causate dall'attività lavorativa, nonché lo sviluppo degli aspetti sanitari in ambito giuslavoristico;
- Ricerca applicata e supervisione operativa in Medicina del Lavoro: le Parti si impegneranno a definire e realizzare studi scientifici, specialistici e attività continuativa per valutazione di rischio, rassegna normative e verifiche di compliance

per le attività di medicina del lavoro, identificando annualmente le azioni correttive e/o di sviluppo da intraprendere;

- Ricerca applicata in Medicina del Lavoro presso sedi operative estere di Eni: selezione di personale per la realizzazione di ricerca applicata presso le sedi estere comprese le attività di implementazione del sistema di medicina del lavoro ed erogazione di formazione mirata ai temi salute (es. valutazione rischio, sorveglianza sanitaria, igiene industriale etc);
- Partecipazione a Master già attivi presso l'Università di Torino e realizzazione di nuovi Master in tema di Medicina del Lavoro nell'oil&gas per dipendenti e persone indicate da Eni;
- Formazione sanitaria istituzionale (ECM), Formazione e sviluppo di capacità di investigazione epidemiologica e di gestione dell'emergenza in caso di evento infettivo;
- Costante aggiornamento informativo finalizzato ad aumentare il livello di conoscenza dei medici Eni sulle tematiche di medicina del lavoro;
- Revisione/verifica di procedure e/o di linee guida aziendali in materia di controllo del rischio e medicina occupazionale;
- Corretta interpretazione dei risultati e dei dati raccolti per finalità proprie della Medicina del Lavoro.
- Le attività necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma verranno assicurate a Eni dalle strutture specificate in premessa operanti presso l'Azienda.

2. Impegno delle Parti

La presente Convenzione non genera in capo alle Parti alcun obbligo, tanto meno di carattere economico, se non quelli espressamente previsti dal successivo/i accordo/i attuativo/i (l'"Accordo/i Attuativo/i") che le Parti si impegnano a sottoscrivere, entro il termine di efficacia della presente Convenzione, per il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'art. 1.

Le Parti definiscono negli Accordi Attuativi le modalità e i termini di esecuzione della presente Convenzione, il cui contenuto deve rientrare negli ambiti descritti nell'Articolo 1.

L'Accordo Attuativo disciplina i rispettivi diritti e obblighi delle Parti in ordine alla specifica iniziativa che intenderanno avviare, in coerenza con le disposizioni normative e regolamentari applicabili, nonché delle rispettive regole procedurali interne e di compliance.

La sottoscrizione dell'Accordo Attuativo costituisce presupposto necessario all'avvio di ciascuna attività attinente all'iniziativa che le Parti intenderanno intraprendere.

3. Riservatezza

Le Parti si impegnano a non divulgare e a non comunicare, in alcun modo o forma, le informazioni, i dati e le conoscenze derivanti dalla presente Convenzione negli ambiti descritti in Art. 1, senza le reciproche preventive autorizzazioni.

Laddove preventivamente autorizzati, la divulgazione e/o l'utilizzo delle informazioni, dei dati e delle conoscenze di cui al precedente comma dovranno avvenire con modalità che non compromettano eventuali esigenze di riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le Parti si impegnano altresì ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze riservate e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente Articolo permangono anche successivamente alla cessazione dei rapporti tra le Parti.

Le Parti si impegnano, altresì, a far rispettare al personale, di cui a qualsiasi titolo si avvalgano, la massima riservatezza sui dati, sulle informazioni e sui risultati dell'attività e sullo sviluppo delle iniziative oggetto della presente Convenzione e degli Accordi Attuativi discendenti, di cui il predetto personale sia venuto in qualsiasi modo a conoscenza.

4. Privacy

Le Parti si impegnano a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia di supporto cartaceo che informatico, relative all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione o agli atti da esso discendenti, in conformità alla disciplina a ciascuna di esse rispettivamente applicabile ai sensi del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni) e delle altre disposizioni di legge applicabili.

5. Durata

La presente Convenzione, che entra in vigore dalla data della sottoscrizione, ha durata di tre anni e non è ammessa alcuna forma di tacito rinnovo.

Le Parti procedono, annualmente, alla verifica congiunta dei risultati ottenuti e all'individuazione degli obiettivi da conseguire nell'anno successivo.

Ciascuna delle Parti ha la facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento, dandone comunicazione scritta alle altre, ai riferimenti riportati al successivo art. 9 con un preavviso di almeno di 60 giorni di calendario.

6. Regole Anti - Bribery

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver implementato procedure e sistemi di controllo interni volti a prevenire la commissione dei reati previsti dalle normative anti-corrruzione nazionali e internazionali a esse applicabili, tra cui le disposizioni in materia contenute nel Codice Penale Italiano, nel DPR 62/2013, nella Legge 6 novembre 2012, n. 190, nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e, nel caso di Eni, il Foreign Corrupt Practices Act e lo UK Bribery Act 2010.

Le Parti si impegnano ad osservare, in tutte le attività prodromiche ed esecutive della presente Convenzione e degli eventuali accordi attuativi, le rispettive procedure e presidi di cui al precedente comma e ad agire in conformità alla normativa anti-corrruzione.

La violazione della normativa anti-corrruzione, in relazione alla stipula o esecuzione della presente Convenzione e/o degli eventuali Accordi Attuativi, ne costituirà grave inadempimento e darà diritto alla Parte non in violazione di risolvere immediatamente la Convenzione e/o gli Accordi Attuativi che dovessero essere in corso.

7. Legge applicabile e giurisdizione

La presente Convenzione è disciplinata dalla legge italiana.

Le Parti si impegnano a perseguire la bonaria composizione di ogni possibile contrasto relativo alla presente Convenzione.

101





Resta inteso che qualsivoglia controversia relativa alla interpretazione, all'esecuzione o alla non esecuzione della presente Convenzione o comunque ad essa connessa, che non sia possibile definire bonariamente tra le Parti, con un preavviso di 60 giorni naturali e consecutivi, sarà devoluta alla cognizione del Foro di Torino.

8. Modifiche

La presente Convenzione potrà essere modificata da successivi accordi scritti tra le Parti, che ne costituiranno parte integrante.

La presente Convenzione non genera in capo alle Parti alcun obbligo se non quelli espressamente previsti.

Peraltro, in ragione degli impegni assunti, le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente e senza indugio ogni fatto, ragione o circostanza che possa in qualche modo pregiudicare la conclusione dei successivi Accordi Attuativi.

9. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le Parti relative alla presente Convenzione dovranno pervenire per raccomandata A/R anticipate via fax ai seguenti indirizzi:

per UNITO: Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatrica – Sezione Medicina del Lavoro, Via Zuretti n.29 – 10126 - Torino

per Eni: SALUTE eni - SLT via Emilia , 1 - V Palazzo Uffici, 20097 San Donato Milanese (MI)"

per l'Azienda: Ufficio Convenzioni – D.A.P.O. CTO – Via Zuretti n.29 – 10126 Torino

Redatto in n 3 copie originali.

Letto, approvato e sottoscritto.

TORINO 23/01/2016

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Il Rettore

(Prof. Gianmaria AJANI)

ENI S.p.A.

CHIEF SERVICES & STAKEHOLDER RELATIONS OFFICER

(Dott. Claudio GRANATA)

Per l'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTA'

DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO

Il Direttore Generale

(Avv. Gian Paolo ZANETTA)